Sentenza n. 178 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta	**TONOLO**	Presidente
Innocenza	**ZAFFINA**	Consigliere
Elisa	**BORELLI**	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32337** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale **n. 63211**, reso da **MALAGUGINI Andrea**, consegnatario dei titoli della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo 01/01/2019 – 20/03/2019, depositato in data 7 ottobre 2019;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita e l'Avv. Nicoletta Salvagnini per la Camera di Commercio, costituitasi in udienza;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 481 del giorno 1° ottobre 2024 il

Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 63211, reso dall'agente contabile Andrea Malagugini, quale consegnatario dei titoli della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova, per il periodo di gestione 01.01.2019-20.03.2019, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente contabile (art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:

- non trovava alcuna giustificazione l'omessa inclusione nel conto giudiziale della partecipazione dell'Ente nel Consorzio ZIP e nel Consorzio DMO;

- il conto risultava cumulativo di due diverse gestioni (peraltro, neppure evidenziate nelle scritture del conto), atteso che la gestione relativa all'esercizio 2019 era stata frazionata in quattro distinti periodi, facenti capo ad altrettanti e diversi agenti contabili, che avrebbero dovuto essere oggetto di separata rendicontazione (dott. Maurizio Pirrazzini, dal 01/01/2019 al 31/01/2019; dott. Andrea Malagugini, dal 01/02/2019 al 20/03/2019; dott. Roberto Crosta, dal 20/03/2019 al 16/05/2019; dott.ssa Roberta Tonellato, dal 17/05/2019 al 31/12/2019);

- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di controllo interno *ex* art. 139 c.g.c. (al riguardo, specificava, comunque, che la produzione della relazione illustrativa in sede istruttoria era idonea, per contenuti e livello di dettaglio, a integrare, seppure *ex post*, l'adempimento).

II. In data 28 febbraio 2025, l'agente contabile depositava una memoria con la quale rappresentava, quanto al Consorzio ZIP, che, essendo la partecipazione risalente all'anno 1958 e non essendo stata inserita nel conto giudiziale dell'anno 2010, oggetto di esame da parte della Corte dei conti (giudizio n. 28748, sentenza di discarico n. 202/2013), l'Ente aveva ritenuto

di non inserire tale consorzio nei conti giudiziali degli anni successivi e quindi neppure dell'anno 2019. Riteneva, comunque, che il rilievo potesse intendersi superato con l'assunzione dell'impegno, da parte dello stesso Ente, di adeguarsi per il futuro (e ciò con riferimento alla redazione del conto relativo al 2024, anno in cui veniva a cessare la relativa partecipazione), anche in considerazione dell'effettività del controllo comunque esercitato sulla gestione delle partecipate da parte della Giunta camerale, come risultava dalla delibera di Giunta n. 159 del 28/10/2019.

Quanto al rilievo inerente al Consorzio DMO, l'agente precisava che si sarebbe adeguata alle osservazioni del Magistrato istruttore, essendo tale consorzio un soggetto ancora ad oggi partecipato dalla stessa Camera di Commercio, sul quale – come da delibera di Giunta n. 179 del 03/12/2019 – l'ente esercita il proprio controllo.

Sulla contestazione afferente alla rappresentazione di una gestione cumulativa, confermava che per il periodo intercorrente tra l'01.01.2019 e il 20.03.2019 la resa del conto n. 63211 era comprensiva anche del periodo 01.01.2019 – 31.01.2019 riferito alla gestione del dott. Pirazzini, in quanto quest'ultimo non ricopriva alcun incarico presso la Camera di Commercio di Padova alla data di scadenza del termine per il deposito del conto ai sensi dell'art. 139 c.g.c.. Sul punto evidenziava che era stato possibile attestare la concordanza con le scritture dell'Ente alle date del 31/12/2018, del 31/01/2019 e del 20/03/2019, non essendo intervenute variazioni nella consistenza.

In ordine al mancato deposito della relazione *ex* art 139 c.g.c., premesso che

- in assenza di un organo di controllo interno, la funzione era esercitata dal

Collegio dei revisori ai sensi dell'art. 17, comma 6 della legge n. 580/1993 - rappresentava che era stata allegata, a corredo del conto giudiziale n. 66138 reso per l'esercizio 2019 dall'agente contabile, dr.ssa Roberta Tonellato, una relazione, seppur sintetica, del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Padova (acclusa al bilancio di esercizio 2019), ma di essa non si era riferito nella risposta formulata alla Corte a seguito della richiesta di documentazione in data 02.05.2024.

III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero e l'Avv. Salvagnini hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 01.01.2019/20.03.2019, dal Segretario Generale *pro tempore*, in qualità di consegnatario dei titoli azionari della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova.

1.1. Il Magistrato istruttore ha rilevato *in primis* la non corrispondenza dei dati esposti nel conto (euro 80.364.721,58) con quelli del conto del patrimonio dell'Ente (euro 80.627.950,00) e tale discrepanza (euro 263.228,45) deriva, come confermato dall'agente contabile nella memoria depositata, dalla mancata inclusione nel conto delle partecipazioni nel Consorzio ZONA INDUSTRIALE E PORTO FLUVIALE DI PADOVA (ZIP), del valore di euro 258.228,45, e nel Consorzio Destination Management Organization Padova (DMO PADOVA), del valore di euro 5.000,00, per un importo complessivo di euro 263.228,45.

Va osservato, in proposito, che i titoli azionari e partecipativi sono espressamente annoverati tra i beni mobili dello Stato, ai sensi dell'art. 20,

lettera c) del R.D. n. 827/1924, disposizione applicabile agli enti locali non solo, per espresso richiamo (art. 93 TUEL), ma, in quanto espressione di un principio di rango costituzionale, anche a tutti gli enti in relazione ai quali si estende il perimetro della giurisdizione contabile (cfr., Sez. Giurisd. Abruzzo, n. 89/2015).

La Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, che: "*l'inclusione dei diritti ed azioni tra i beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l'obbligo della resa del conti (...) è applicazione di un principio costituzionale, tanto più se si considera il rilievo, che ha subito un grandissimo incremento col processo di privatizzazione, delle partecipazioni e delle quote azionarie nel patrimonio degli enti pubblici (...) la Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie*" (Cass. SS.UU., ord. n. 7390 del 6 febbraio 2007).

Di conseguenza, anche il giudizio sul conto della relativa gestione si configura come un procedimento giudiziale, a carattere necessario ed ineludibile, per la salvaguardia di interessi generali della collettività connessi alla gestione del denaro o di beni pubblici (Corte Cost. nn. 114/1975 e 292/2001), che ha ad oggetto non solo le azioni, ma tutti gli strumenti finanziari aventi contenuto partecipativo, restando esclusi, pertanto, solo i titoli soggetti a mero obbligo di rendiconto da parte del tesoriere ovvero di altro soggetto cui sia affidata la custodia dei titoli e valori dell'Ente (Sez. Toscana n. 127/2020).

Facendo applicazione di tali principi, l'omessa scritturazione nel conto della quota del capitale di dotazione detenuta dalla Camera di Commercio nel Consorzio ZIP (dalla quale deriva la qualità di consorziato in capo all'Ente e

la titolarità dei connessi diritti partecipativi) costituisce irregolarità non sanabile.

Analoghe conclusioni debbono trarsi anche con riferimento alla titolarità della partecipazione nel Consorzio DMO PADOVA che, come si desume dalla lettura dello Statuto (consultabile sul sito istituzionale del Consorzio, Sezione Amministrazione Trasparente), comporta l'assunzione, tra gli altri, dell'obbligo di versare un contributo annuale alle spese di gestione (art. 12) e attribuisce alla Camera di commercio il diritto di voto nell'Assemblea, organo consortile a cui lo Statuto assegna amplissimi poteri di indirizzo e controllo (attraverso l'approvazione dei bilanci e le decisioni in ordine allo Statuto).

Ciò detto, il Collegio osserva che seppur l'ente si è conformato alle indicazioni contenute nella sentenza n. 202/2013 di questa Sezione (con cui era stato disposto il discarico del consegnatario delle azioni e delle partecipazioni in ragione dell'approvazione, con specifica deliberazione della Giunta camerale, di linee guida per la partecipazione alle assemblee delle società partecipate) ed il controllo esercitato dal medesimo nella gestione delle partecipazioni dallo stesso detenute nei Consorzi risulta effettivo (come emerge dalle delibere n. 159 del 28.10.2019 e n. 179 del 03.12.2019, con cui la Giunta camerale ha impartito specifiche indicazioni al Responsabile del Servizio Gestione Partecipazioni), ciò nondimeno il conto risulta irregolare in quanto incompleto nella sua rappresentazione contabile e non regolarmente parificato.

Va, al riguardo, osservato che questa stessa Sezione, già con sentenza n. 62/2012, aveva chiarito, con riferimento al conto reso dal consegnatario delle azioni e delle partecipazioni della Camera di commercio di Venezia, privo

del visto di parificazione, che "*Una volta inserite le singole partecipazioni azionarie nel conto generale del patrimonio di un ente pubblico, come la Camera di Commercio, sorge l'obbligo della resa del conto giudiziale da parte di ciascun dirigente cui è affidata la gestione della singola partecipazione*" e che "*E' compito, poi, dell'Amministrazione di trasmettere successivamente alla Sezione giurisdizionale regionale il conto presentato dal dirigente preposto alle partecipazioni azionarie, redatto avvalendosi delle relazioni dei predetti soggetti, munito del visto di parificazione con le scritture della Camera, che nella fattispecie manca, ovverosia della corrispondenza tra i valori delle quote di partecipazione indicate nel conto presentato e quelli riportati nel conto del patrimonio dell'Amministrazione*".

Tale indirizzo giurisprudenziale ha trovato recente conferma laddove è stato riaffermato che i conti del consegnatario devono rappresentare la situazione reale dei titoli, non avendo senso riportarvi una consistenza di valore che resti immutata esercizio dopo esercizio e, come nel caso di specie, disallineata dalle altre scritture contabili dell'Ente pubblico, primo fra tutte lo stato patrimoniale del bilancio (cfr., più recentemente, Sez. giur. Piemonte, ord. 21 e 22/2022; Sez. Giur. Toscana n. 127/2020, Sez. Giur. Molise n. 53/2018).

1.2. Passando all'esame degli ulteriori profili di irregolarità, va rilevato che il conto in esame è cumulativo di due diverse gestioni che avrebbero dovuto essere oggetto di separata rendicontazione (la prima riconducibile all'agente contabile, dott. Maurizio Pizzarini, per il periodo 01.01.2019-31/01/2019 e la seconda dell'agente, dott. Andrea Malagugini, dall'01.02.2019 al 20.03.2019).

Al riguardo, il Collegio rileva, sulla scorta del prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex multis*, Sez. Calabria, sent. n. 354/2020), che la rendicontazione cumulativa rende il documento inidoneo a rappresentare i risultati della gestione, in quanto ciascun conto deve essere reso separatamente e per ciascuna gestione deve essere compilato, in ogni sua parte, il modello ufficiale approvato con il d.P.R. n. 194/1996. Soltanto in questo modo, l'agente contabile può dare contezza all'organo di controllo delle operazioni effettuate, dei versamenti in tesoreria e del pareggio contabile.

Quindi, per quanto le scritture non abbiano subito variazioni alle date del 31.12.2018, 31.01 e 20.03 del 2019, come precisato dall'agente contabile nella memoria difensiva, la circostanza che nel conto siano state inserite gestioni diverse costituisce ulteriore motivo di irregolarità dello stesso, stante l'impossibilità, comunque, di individuare i fatti della gestione e, quindi, le eventuali responsabilità imputabili a ciascuno dei soggetti che hanno avuto il maneggio.

Ne può assumere rilevanza, al riguardo, il fatto che il dott. Pizzarini non ricoprisse alcun incarico presso la Camera di Commercio alla data di scadenza del termine per il deposito del conto ex art. 139 c.g.c. essendo lo stesso, in qualità di agente contabile uscente, tenuto per legge alla resa del conto al termine della gestione.

1.3. Deve, invece, intendersi superata, come rilevato dallo stesso Magistrato istruttore, la contestazione inerente al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione prevista dall'art. 139 c.g.c., essendo stata prodotta, in sede istruttoria una relazione illustrativa che può ritenersi idonea, per contenuti e

livello di dettaglio, a integrare, seppure *ex post*, l'adempimento.

2. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.

3. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al **n. 32337** del registro di Segreteria dichiara l'irregolarità del conto giudiziale **n. 63211** reso dall'agente contabile **MALAGUGINI Andrea**, quale consegnatario dei titoli della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Padova per il periodo 01/01/2019 – 20/03/2019, depositato in data 07/10/2019.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il Giudice relatore — Il Presidente

Elisa Borelli — Marta Tonolo

(*firmato digitalmente*) — (*firmato digitalmente*)

Depositata in Segreteria, il 30/05/2025

Il Funzionario preposto

(*firmato digitalmente*)

Nadia Tonolo